

N° 925: SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE

È passata un poco sottobanco ma vale la pena ricordarla. Il 18 marzo il Consiglio federale ha emesso un'ordinanza che sospende talune procedure previste dalla legge sulle esecuzioni e sui fallimenti (LEF). L'ordinanza, composta da due articoli, recita:

(1)

All'intero territorio della Confederazione Svizzera si applica la sospensione secondo l'articolo 62 LEF.

(2)

La presente ordinanza entra in vigore il 19 marzo 2020 alle ore 7.00. Essa resta in vigore fino al 4 aprile 2020 alle ore 24.00

Diciamo subito che il termine, in realtà, non scadrà al 4 aprile, bensì al 19 aprile 2020!!!

Tentiamo di spiegarci un po' meglio.

L'articolo 56 LEF prevede che non si può procedere a atti esecutivi se la legge o un'autorità prevedono una sospensione. Sono eccettuati unicamente i casi di sequestro oppure di provvedimenti conservativi che non permettono dilazioni.

Uno di questi motivi di sospensione è previsto dall'articolo 62 LEF e concerne i casi di epidemie o di altre calamità pubbliche ("in caso di epidemia o di pubblica calamità e in tempo di guerra, il Consiglio federale, o il Governo cantonale con il consenso del Consiglio federale, può accordare la sospensione per determinate parti del territorio o di popolazione").

Per questa ragione abbiamo quindi un primo termine fino al 4 aprile 2020.

Un altro motivo – previsto sempre dalla LEF all'articolo 56 – sono le cosiddette ferie pasquali che durano 7 giorni prima e dopo Pasqua. Cadendo la Pasqua quest'anno il 12 aprile, quindi, il termine di sospensione sarebbe fino al 19 aprile (e sarebbe già iniziato al 5 aprile...).

Di per sé i termini già concessi continuano a decorrere. Tuttavia, l'articolo 63 LEF ci spiega che in ogni caso la sospensione varrà fino al terzo giorno lavorativo dalla fine della medesima. Nel conteggio di questi tre giorni i sabati non sono conteggiati, come pure i festivi.

Insomma, un po' di respiro (almeno fino al 19 aprile) per chi in questo periodo nuota in acque poco tranquille.